



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 marzo 2007 (29.03)
(OR. FR)**

7641/07

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0045 (CNS**

**AGRI 92
AGRIFIN 28**

PROPOSTA

Origine:	Commissione europea
Data:	21 marzo 2007
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2007) 122 defin.



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 20.3.2007
COM(2007) 122 definitivo

2007/0045 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005
relativo al finanziamento della politica agricola comune**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivazione e obiettivi della proposta

L'obbligo di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario, inserito nel regolamento finanziario dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006, implica la fissazione delle necessarie modalità nelle normative settoriali specifiche. Per ottemperare a questo obbligo è necessario modificare il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune. Inoltre sono affrontati tutta una serie di problemi relativi alla corretta applicazione del regolamento medesimo.

La presente proposta esamina gli aspetti sotto descritti.

1. Pubblicazione di informazioni sui beneficiari di finanziamenti del FEAGA e del FEASR

La proposta si basa sui seguenti principi:

- per quanto riguarda la spesa del FEAGA, la suddivisione tra pagamenti diretti e altri finanziamenti,
- per quanto riguarda la spesa del FEASR, il raggruppamento del finanziamento pubblico totale in un importo unico,
- pubblicazione annuale a posteriori per esercizio finanziario,
- pubblicazione relativa alle spese del FEASR sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2007 e del FEAGA sostenute a decorrere dal 16 ottobre 2007,
- pubblicazione da parte degli Stati membri a livello nazionale.

Le modalità di applicazione che saranno adottate dalla Commissione stabiliranno anche i dettagli delle procedure.

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)¹, fa obbligo alle autorità di gestione degli Stati membri, a partire dal 2008, di pubblicare almeno annualmente, per via elettronica o in altre forme, l'elenco dei beneficiari di un sostegno nel quadro dei programmi di sviluppo rurale, il titolo delle operazioni e gli importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni. Tuttavia il termine di decorrenza di tale obbligo di pubblicazione è stato sostituito dalle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, quale modificato dal regolamento (CE) n. 1995/2006, che prevedono la pubblicazione a posteriori dei beneficiari del FEASR a decorrere al 1° gennaio 2007.

¹ GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15.

2. Riduzione e sospensione dei pagamenti mensili e dei pagamenti intermedi agli Stati membri

Il meccanismo attuale, previsto agli articoli 17 e 27, non permette di ovviare alla situazione di assenza o inoperatività di alcuni elementi essenziali di un sistema di controllo nazionale per un lungo periodo di tempo, senza soluzioni possibili a breve termine. Si propone pertanto di attuare un nuovo meccanismo che dia alla Commissione la facoltà, e non l'obbligo, di ridurre o sospendere i pagamenti, meccanismo che potrebbe essere utilizzato solo se ricorrono tutte le condizioni seguenti:

- se la Commissione ha già imposto due rettifiche finanziarie per la stessa misura e per lo stesso motivo;
- se mancano uno o più degli elementi essenziali del sistema di controllo o sono inoperanti a causa della gravità o della persistenza delle lacune constatate;
- se, secondo l'analisi della Commissione, lo Stato membro ha omesso di dare esecuzione alle sue raccomandazioni per porre rimedio alla situazione e non può o non vuole ovviare a breve termine alle lacune constatate.

La sospensione o la riduzione sarebbero precedute da una lettera di avvertimento inviata allo Stato membro. La decisione sarebbe valida per un periodo da stabilirsi dalla Commissione, tenendo conto dei pagamenti successivi alla medesima, senza necessità di ripetere la procedura ogni mese.

3. Modifica dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (eccezioni alla regola detta dei 24 mesi)

A norma del regolamento (CEE) n. 4045/89 gli Stati membri sono tenuti ad effettuare controlli ex post su alcune spese della PAC. Un'interpretazione letterale della regola dei 24 mesi fissata dall'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento citato impedirebbe alla Commissione di imporre rettifiche finanziarie agli Stati membri che non rispettano gli obblighi stabiliti dal medesimo regolamento in materia di controlli, perché dopo i controlli effettuati dallo Stato membro non resta tempo sufficiente. Si propone pertanto di modificare l'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento per dare alla Commissione un periodo ragionevole di tempo per verificare se lo Stato membro abbia ottemperato ai propri obblighi di controllo, ai sensi del regolamento (CEE) n. 4085/89 ed imporre, se necessario, rettifiche finanziarie.

4. Competenze di esecuzione conferite alla Commissione a norma dell'articolo 42

Si propone un adattamento di tale articolo per dare alla Commissione la facoltà di adottare modalità di applicazione per tutte le disposizioni del regolamento. Inoltre, con l'inserimento di un nuovo articolo sulla trasparenza nel regolamento è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare le modalità di applicazione, facendo riferimento alla disposizione sulla trasparenza direttamente nell'articolo sulle competenze di esecuzione.

5. Adattamenti tecnici

Si propone infine di risolvere una serie di problemi tecnici minori individuati con riguardo, in particolare, alla coerenza tra la gestione finanziaria del FEASR e quella

dei Fondi strutturali e al finanziamento delle misure di intervento laddove non siano fissati importi unitari.

- **Contesto generale**

La normativa in vigore già permette la riduzione dei pagamenti mensili e dei pagamenti intermedi, ma per la situazione specifica oggetto della presente proposta sarebbero auspicabili alcuni miglioramenti. Per quanto riguarda la trasparenza i nuovi sviluppi normativi richiedono un adattamento del regolamento.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Articoli 17, 27 e 42 del regolamento (CE) n. 1290/2005

Articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006

Articolo 30, paragrafo 3, e articolo 53 *ter*, del regolamento (CE) n. 1605/2002 del Consiglio

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Non pertinente.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Non rilevante perché la proposta riguarda sostanzialmente il rapporto tra Stati membri e Commissione.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

Per modificare un regolamento del Consiglio in vigore è necessaria l'adozione di un regolamento del Consiglio.

Come indicato non si possono applicare altri metodi perché non avrebbero gli stessi effetti giuridici.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

- Inserimento di una disposizione sulla trasparenza;
- nuovo meccanismo di riduzione dei pagamenti mensili e intermedi della PAC agli Stati membri in una situazione ben precisa;
- ampliare la possibilità di applicare rettifiche finanziarie in seguito a controlli successivi ai pagamenti;
- adattamenti tecnici.

- **Base giuridica**

Articolo 37, paragrafo 2, terzo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi.

La modifica relativa alle riduzioni permette di attuare una procedura per molti versi conforme alle procedure in vigore. Per quanto riguarda la trasparenza la proposta si limita a disposizioni piuttosto semplici sulle quali esiste il consenso degli Stati membri. Per il resto le modifiche permettono di semplificare l'attuazione del regolamento (CE) n. 1290/2005.

La proposta non comporta alcun onere amministrativo per le autorità regionali e locali, per gli operatori economici e i cittadini. Per gli Stati membri e la Comunità comporta un onere amministrativo minimo con un onere finanziario invariato. La trasparenza richiede uno sforzo supplementare da parte degli Stati membri e della Comunità.

- **Scelta dello strumento**

Strumenti proposti: regolamento.

Altri mezzi non sarebbero adeguati per le ragioni seguenti:

è necessario adottare un regolamento del Consiglio perché la modifica riguarda un regolamento del Consiglio.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- **Abrogazione di disposizioni vigenti**

No.

Occorre tuttavia notare che nella sua proposta di regolamento del Consiglio recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005², la Commissione ha proposto una modifica dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1290/2005 molto simile alla modifica contenuta all'articolo 1, paragrafo 8 della presente proposta, che pertanto sostituisce la proposta citata.

²

COM(2006) 241 def.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo³,

dopo aver consultato il Garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

- (1) Per le misure di intervento per le quali non è fissato un importo unitario nell'ambito di un'organizzazione comune dei mercati occorre adottare modalità di applicazione per quanto riguarda, in particolare, il metodo di fissazione degli importi da finanziare, il finanziamento delle spese risultanti dall'immobilizzazione dei fondi necessari per l'acquisto di prodotti all'intervento e il finanziamento delle spese connesse alle operazioni di ammasso e, se del caso, di trasformazione.
- (2) Data la natura delle misure e dei programmi contemplati dalla decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁴, è opportuno prevedere che in casi eccezionali debitamente giustificati il FEAGA possa finanziare determinate spese amministrative e per il personale sostenute per l'esecuzione delle suddette misure e dei suddetti programmi.
- (3) L'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio⁵ stabilisce la procedura che la Commissione deve seguire per decidere la riduzione o la sospensione dei pagamenti mensili; l'articolo 27 del medesimo regolamento stabilisce la procedura da seguire per decidere la riduzione o la sospensione dei pagamenti intermedi.
- (4) A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione decide gli importi da escludere dal finanziamento comunitario se constata che la spesa è stata sostenuta in violazione delle norme comunitarie. Nell'ambito della procedura che dà

³ GU C ... del ..., pag.

⁴ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/965/CE (GU L 397 del 30.12.2006, pag. 22).

⁵ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

esito all'esclusione dal finanziamento comunitario la Commissione, per porre rimedio alla situazione, rivolge raccomandazioni allo Stato membro su come debba essere applicata la normativa comunitaria. Se lo Stato membro non applica le sue raccomandazioni, la Commissione adotta altre decisioni per l'esclusione delle spese di cui trattasi dal finanziamento comunitario. Inoltre in certi casi si può concludere che le raccomandazioni della Commissione non saranno o non potranno essere attuate a breve scadenza.

- (5) In queste circostanze, la possibilità di sospendere o ridurre i pagamenti mensili o i pagamenti intermedi, prevista attualmente dagli articoli 17 e 27 del regolamento (CE) n. 1290/2005, non offre una protezione sufficiente degli interessi finanziari della Comunità. In proposito si ritiene opportuno stabilire una nuova procedura che permetta alla Commissione di sospendere o ridurre i pagamenti, in determinate situazioni, in maniera più efficace.
- (6) La sospensione o la riduzione dei pagamenti *ex ante* nel settore agricolo potrebbe comportare gravi implicazioni finanziarie per lo Stato membro. Inoltre, rispetto alla procedura prevista per la decisione sulla verifica di conformità, lo Stato membro non ha molte possibilità di difendere la propria posizione nei confronti della Commissione. Per questi motivi è opportuno fare ricorso alla nuova procedura di sospensione o riduzione dei pagamenti soltanto se mancano uno o più degli elementi essenziali del sistema di controllo nazionale o sono inoperanti a causa della gravità o della persistenza delle lacune constatate.
- (7) Occorre chiarire le condizioni in cui non è ammissibile la dichiarazione intermedia delle spese per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- (8) Il regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE⁶ impone agli Stati membri di eseguire controlli *ex post* su determinate spese della politica agricola comune, sostenute nell'esercizio finanziario "n", nel periodo che va dal 1° luglio dell'esercizio n+1 al 30 giugno dell'esercizio n+2. La relazione sulle attività di controllo svolte nel corso di tale periodo deve essere presentata alla Commissione soltanto alla fine dell'esercizio n+2.
- (9) Il termine stabilito dall'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1290/2005 per l'adozione delle decisioni sulla verifica di conformità non permette, in pratica, alla Commissione di adottare una decisione sull'esclusione dal finanziamento comunitario se uno Stato membro viene meno agli obblighi di controllo che gli incombono in virtù del regolamento (CE) n. 4045/89. Per ovviare a questo problema è opportuno che la limitazione temporale non si applichi in caso di mancata osservanza degli obblighi di controllo imposti allo Stato membro dal regolamento (CE) n. 4045/89, a condizione che la Commissione reagisca alla relazione del medesimo Stato membro entro 12 mesi dal suo ricevimento.
- (10) Dato che non è necessario che gli Stati membri informino la Commissione del modo in cui hanno deciso o prevedono di riutilizzare le risorse annullate o di modificare il piano

⁶ GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2154/2002 (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 4).

di finanziamento del relativo programma di sviluppo rurale, è opportuno sopprimere il secondo comma dell'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

- (11) Per armonizzare le disposizioni transitorie applicabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione garanzia, con le nuove disposizioni applicabili per il prossimo periodo di programmazione dei Fondi strutturali, è opportuno modificare l'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 in linea con la previsione dell'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999⁷.
- (12) È necessario chiarire la base giuridica per l'adozione delle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005. In particolare, è opportuno che la Commissione possa adottare modalità di applicazione per la pubblicazione di informazioni sui beneficiari della politica agricola comune, per le misure di intervento per le quali nell'ambito della pertinente organizzazione comune dei mercati non è fissato un importo unitario e per gli stanziamenti riportati allo scopo di finanziare le spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento.
- (13) Nell'ambito della revisione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁸, in applicazione dell'iniziativa europea per la trasparenza sono stati inseriti nel medesimo gli articoli 30, paragrafo 3, e 53 *ter*, paragrafo 2, lettera d), in merito alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di finanziamenti provenienti dal bilancio comunitario. Le modalità di tale pubblicazione devono essere stabilite nelle normative settoriali specifiche. Il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) fanno parte del bilancio delle Comunità europee e finanziano la spesa in regime di gestione concorrente tra Stati membri e Comunità. Occorre pertanto stabilire norme per la pubblicazione di informazioni relative ai beneficiari di tali Fondi. A tal fine è opportuno che gli Stati membri provvedano alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali Fondi.
- (14) Rendendo tali informazioni accessibili al pubblico si rafforza la trasparenza sull'uso dei fondi comunitari nell'ambito della politica agricola comune e se ne migliora la corretta gestione finanziaria, grazie in particolare ad un maggior controllo pubblico sull'utilizzazione di tali somme. Data l'estrema importanza degli obiettivi perseguiti appare giustificato, alla luce del principio di proporzionalità e dell'obbligo della protezione dei dati personali, prevedere la pubblicazione generale delle informazioni pertinenti dato che questa disposizione non va al di là di quanto è necessario fare, in una società democratica, per prevenire le irregolarità.
- (15) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1290/2005,

⁷ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

⁸ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1290/2005 è così modificato:

1) all'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:

"3. Se per una data misura di intervento nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato non è fissato un importo unitario, il FEAGA finanzia tale misura in base ad importi forfettari uniformi per la Comunità, in particolare per quanto riguarda i fondi provenienti dagli Stati membri utilizzati per l'acquisto di prodotti all'intervento, per le operazioni fisiche connesse all'ammasso e, se del caso, per la trasformazione dei prodotti di intervento.

Le spese e gli oneri corrispondenti sono calcolati secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 3.";

2) all'articolo 13 è aggiunto il seguente comma:

"In determinati casi debitamente giustificati il primo comma non si applica alle misure e ai programmi contemplati dalla decisione 90/424/CEE del Consiglio.";

3) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 17 bis

Riduzione e sospensione dei pagamenti mensili in determinati casi

1. Fatto salvo l'articolo 17, la Commissione può decidere, a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, di ridurre o sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 14 per un periodo da stabilirsi nella corrispondente decisione.
2. I pagamenti mensili possono essere ridotti o sospesi se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) la Commissione ha già adottato almeno due decisioni, a norma dell'articolo 31, per l'esclusione dal finanziamento comunitario di spese sostenute dallo Stato membro per la stessa misura e per gli stessi motivi;
 - b) il motivo dell'esclusione di cui alla lettera a) è che mancano uno o più degli elementi essenziali del sistema di controllo o sono inoperanti a causa della gravità o della persistenza delle lacune constatate;
 - c) la Commissione conclude che lo Stato membro non ha applicato le raccomandazioni da essa formulate per porre rimedio alla situazione e che non è in grado di farlo a breve scadenza.
3. Prima di adottare la decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione informa lo Stato membro della propria intenzione e lo invita a reagire entro un termine che fissa in funzione della gravità del problema e che, in linea di massima, non può essere inferiore a 30 giorni.

La percentuale di cui possono essere ridotti o sospesi i pagamenti mensili corrisponde alla percentuale fissata dalla Commissione nell'ultima delle decisioni di cui al paragrafo 2, lettera a).";

4) all'articolo 26, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nel caso in cui una delle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo non sia rispettata, la Commissione informa quanto prima l'organismo pagatore riconosciuto e l'organismo di coordinamento, se quest'ultimo è stato designato. In caso di mancata osservanza di una delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera a) o lettera c), la dichiarazione di spesa non è ammissibile.";

5) è inserito il seguente articolo:

*"Articolo 27 bis
Sospensione e riduzione dei pagamenti intermedi in determinati casi*

L'articolo 17 *bis* si applica *mutatis mutandis* alla sospensione e alla riduzione dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 26.";

6) all'articolo 31, paragrafo 5, è aggiunta la seguente lettera:

"c) del mancato rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi loro incombenti in virtù del regolamento (CE) n. 4045/89, purché la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro le conclusioni della propria ispezione entro 12 mesi dal ricevimento della relazione del medesimo Stato membro sui risultati dei controlli che ha effettuato sulla spesa considerata.

* GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18.";

7) all'articolo 33, paragrafo 4, il secondo comma è soppresso;

8) all'articolo 40, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. In deroga all'articolo 31, paragrafo 2, all'articolo 32, paragrafo 4, e all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio*, gli importi parziali impegnati per gli interventi cofinanziati dal FEAOG, sezione garanzia, approvati dalla Commissione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006, per i quali non sono stati trasmessi la dichiarazione certificata delle spese effettivamente pagate, la relazione finale di esecuzione e la dichiarazione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera f), del medesimo regolamento entro 15 mesi dalla data finale di ammissibilità della spesa stabilita nella decisione che concede un contributo dei Fondi, sono disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro 6 mesi da tale termine e danno luogo alla restituzione degli importi indebitamente versati.

* GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.";

9) l'articolo 42 è così modificato:

a) nella parte introduttiva, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Tali modalità includono in particolare:";

- b) il punto 1) è sostituito dal seguente:
- "1) le condizioni applicabili al riconoscimento degli organismi pagatori e al riconoscimento specifico degli organismi di coordinamento, alle rispettive funzioni, alle informazioni richieste e alle modalità della messa a disposizione o della trasmissione delle stesse alla Commissione;"
- c) sono inseriti i seguenti punti:
- "8 bis) le modalità applicabili al finanziamento e alla contabilizzazione delle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico e ad altre spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR;
- 8 ter) le modalità relative all'obbligo degli Stati membri di pubblicare informazioni sui beneficiari, previsto dall'articolo 44 bis, compresi gli aspetti relativi alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- 8 quater) le condizioni e le modalità applicabili agli stanziamenti riportati allo scopo di finanziare le spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c).";

10) è inserito il seguente articolo:

*"Articolo 44 bis
Pubblicazione dei beneficiari*

In applicazione dell'articolo 53 ter, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1605/2002, gli Stati membri provvedono alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali Fondi.

La pubblicazione contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) per il FEAGA, l'importo suddiviso tra pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1782/2003 e altre spese;
- b) per il FEASR, l'importo totale del finanziamento pubblico per beneficiario."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il punto 10) dell'articolo 1 si applica alle spese del FEAGA sostenute a partire dal 16 ottobre 2007 e alle spese del FEASR sostenute a partire dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il Presidente